COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

ORDINANZA

N. 9 DEL 28/03/2020 PROT. 3439

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL`EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) per gli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi di somministrazioni alimenti e bevande che effettuino servizio a domicilio, banche, ufficio postale, studi professionali che abbiano contatti con il pubblico e per la loro utenza.

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 26 del 1 febbraio 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
- il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»; - il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;

VISTO il proprio provvedimento n° 5 del 23/02/2020, prot. 2175 con il quale è stato attivato, per la circostanza, il C.O.C. (Centro Operativo Comune);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54;

CONSIDERATO che il provvedimento andrà a rafforzare i provvedimenti statali e regionali già in vigore.

CHE l'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione personale sarà esteso a tutti i bar, ristoranti e pizzerie, come anche agli impiegati nel settore agroalimentare, ai negozi di alimentari, a chi tiene in deposito il cibo, nonché agli avventori.

ACCERTATO che tutti gli abitati di questo Comune, sono in possesso di mascherine protettive poiché fornite gratuitamente da una azienda manifatturiera locale e distribuite dall'Amministrazione comunale;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO lo Statuto Comunale;

COPIA

ORDINA

1. che gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio, tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, gli esercizi di commercio al dettaglio, la Banca, l'Ufficio Postale e tutti gli Studi professionali che abbiano contatti con il pubblico, utilizzino mascherine e guanti, oltre agli ordinari dispositivi igienici previsti dalle normative vigenti.
2. all'utenza che si reca presso gli esercizi di commercio al dettaglio, la Banca, l'Ufficio Postale, le attività cui è concessa l'apertura al pubblico e tutti gli Studi professionali,di fare ingresso nelle attività con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti)

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Salice Salentino;
- di incaricare la Polizia Locale e le Altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- ai titolari e/o i gestori delle attività di che trattasi l'obbligo di far rispettare il presente provvedimento;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di **LECCE**
- Al Presidente della Regione Puglia **BARI;**

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

La misura sarà in vigore su tutto il territorio comunale sino alla cessata emergenza .

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Puglia ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Lì

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 338

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 28/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 28/03/2020

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 28/03/2020 _____